

*È inammissibile la formulazione della proposta che preveda un privilegio non previsto dalla legge e un diritto di veto in ordine alle decisioni degli organi della procedura*

Tribunale di Verona, 6 maggio 2014. Presidente Platania. Estensore Fontana.

**Concordato preventivo - Formulazione della proposta - Configurazione di un privilegio non previsto dalla legge - Diritto di veto sulle decisioni degli oneri della procedura - Esclusione**

*L'attuale normativa in tema di concordato preventivo non consente al proponente di configurare l'attribuzione ad un creditore di un privilegio su determinati beni che non sia espressamente previsto dalla legge.*

*Il proponente il concordato preventivo non può formulare un piano che preveda un diritto di veto sulle decisioni che potranno essere prese dagli organi della procedura.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Rilevato che:

la proposta concordataria presentata dalla A. spa prevede in particolare la formulazione di due diverse proposte alternative da presentare contestualmente ai creditori;

che soprattutto una delle due proposte prevede la concessione ad un creditore bancario di una prelazione/privilegio sulle somme che potessero essere conseguite dall'instaurazione di una vertenza giudiziale nei confronti del Comune di V. anche indipendentemente dalle speciali previsioni del codice dei contratti pubblici;

che inoltre è previsto un vero e proprio diritto di veto sulle decisioni che potranno essere prese dagli organi della procedura in merito alla vertenza ipotizzata nei confronti del comune di V.

che la ricorrente è stata sulle indicate questioni già sentita nell'udienza dell'8 aprile 2014;

che gli indicati aspetti della proposta appaiono incompatibili con il sistema della legge fallimentare ed in generale con il sistema dei privilegi; che infatti questi ultimi sono previsti unicamente dalla legge e non sono disponibili dalle parti;

che a conferma di ciò v'è proprio il disposto dell'art. 160 penultimo comma l.f. che comunque impone sempre il rispetto delle clausole legittime di prelazione;

che, pertanto, non appare ammissibile una proposta che preveda l'attribuzione di un privilegio su una parte del patrimonio dell'attivo del debitore (comunque proveniente) a detrimento degli altri creditori; che non è neppure ipotizzabile che le decisioni sulle azioni della procedura possano essere prese da organi diversi da quelli della procedura;

che pertanto appare opportuno concedere alla A. termine di quindici giorni per la eventuale modifica della proposta;

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l.f Concede termine di giorni quindici per la modifica della proposta.

Verona, 29 aprile 2014.

Depositata il 6 maggio 2014.